

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Se non diversamente specificato per iscritto, le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutte le forniture realizzate dal Fornitore a favore dell'Acquirente.

2. Definizioni

"**Acquirente**" si intende la società Comp. Tech. Europe S.r.l. C.F. e P.IVA 02078800592 con sede in Via Carrara s.n.c. - 04100 Latina (LT) in persona del l.r.p.t. Sig. Alfonso Di Capua

"**Attrezzature dell'Acquirente**" sono da intendersi macchinari, attrezzature e/o strumenti forniti da parte dell'Acquirente al Fornitore in comodato d'uso gratuito, che restano di proprietà dell'Acquirente

"**Condizioni Generali**" si intendono le presenti condizioni generali di acquisto emesse dall'Acquirente

"**Data di Cessazione**" la data indicata nella comunicazione scritta di risoluzione trasmessa dall'Acquirente al Fornitore

"**DPI**" si intendono tutti i diritti d'autore, di progettazione, di invenzione, nonché i brevetti, i marchi, i segreti commerciali e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, registrati o non, in qualsiasi parte del mondo e derivanti dai beni di cui all'Ordine

"**Fornitore**" si intende il soggetto identificato nell'Ordine che deve eseguire la Fornitura di cui all'Ordine

"**Fornitura**" si intende, in alternativa, la fornitura di beni o la prestazione di servizi da eseguirsi da parte del Fornitore ai sensi dell'Ordine

"**Forza Maggiore**" è da intendersi qualsiasi evento al di fuori del controllo della Parte interessata e che la medesima non è in grado di prevenire applicando la normale diligenza, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo e nella misura in cui vengano soddisfatti i criteri di cui sopra:

- a) terremoti, alluvioni, tempeste e/o ogni altro disastro naturale, epidemie e pandemie;
- b) scioperi o controversie industriali a livello nazionale o regionale, scioperi o controversie industriali in materia di lavoro non dipendenti direttamente o indirettamente dalla parte interessata o dai suoi subappaltatori o fornitori e che incidono su una parte sostanziale o essenziale della Fornitura;

"**Gravami**" si intendono pegni, vincoli, addebiti, reclami o altri gravami connessi o collegati alla Fornitura oggetto dell'Ordine o ad ogni proprietà dell'Acquirente e/o delle Affiliate del medesimo;

"**Informazioni Confidenziali**" si intendono tutte le informazioni o i dati trasmessi verbalmente, e/o per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da una Parte all'altra, di proprietà della Parte emittente, che includono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: (i) eventuali strategie marketing, piani finanziari, progetti, operazioni, business plan e /o risultati di esercizio relativi ad attività aziendali passate, presenti e/o future e relative a ciascuna delle Parti; (ii) qualsiasi informazione tecnica e/o scientifica, invenzione, progetto e/o design, procedure, formule, sviluppi industriali e/o tecnologici e/o di metodo; (iii) qualsiasi dato, know-how, segreto aziendale, procedimento in via di sviluppo, scoperte

scientifiche; (iv) nonché qualsiasi altra informazione di proprietà della Parte emittente e da questa identificata come riservata

"**Modifiche**" si intendono le modifiche relative alla Fornitura e inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i disegni, le specifiche, le quantità, le scadenze o i piani di consegna, i luoghi di consegna, le modalità di spedizione o di imballaggio o ogni altra modifica richiesta dall'Acquirente previo avviso scritto

"**NC**" si intende l'apertura di una pratica di non conformità relativa alla Fornitura in oggetto ai sensi di quanto stabilito all'articolo 11

"**Ordine**" si intende l'ordine di acquisto avente ad oggetto la Fornitura emesso di volta in volta dall'Acquirente

"**Parte**" si intende l'Acquirente e/o il Fornitore quando indicati singolarmente; "**Parti**" quando indicati congiuntamente

"**Regolamento**" si intende il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Reg. (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e s.m.i.

3. Interpretazione

- 3.1. Le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa, ove il contesto lo richiede.
- 3.2. Le voci di cui alle presenti Condizioni Generali sono proposte per facilità di consultazione e non sono da considerarsi parte delle presenti Condizioni Generali né devono essere prese in considerazione a fini interpretativi delle medesime e/o dell'Ordine.
- 3.3. I documenti che formano le presenti Condizioni Generali e l'Ordine sono da intendersi reciprocamente esplicativi l'uno dell'altro. In caso di differenze, ambiguità e/o discrepanze, l'ordine di precedenza dei documenti è il seguente:
 - 1) l'Ordine emesso dall'Acquirente, ivi incluse le specifiche tecniche;
 - 2) le presenti Condizioni Generali;
 - 3) ogni altro documento espressamente richiamato nell'Ordine.
- 3.4. Le condizioni generali di vendita del Fornitore sono da intendersi espressamente escluse.

4. Accettazione dell'Ordine

- 4.1. Gli Ordini diverranno validi e vincolanti per l'Acquirente al ricevimento della conferma d'ordine firmata per espressa accettazione da parte del Fornitore. In caso di mancata accettazione scritta da parte del Fornitore, l'Ordine si intenderà comunque integralmente accettato trascorsi dieci (10) giorni dall'invio dell'Ordine al Fornitore.
- 4.2. Il perfezionamento dell'Ordine è da ritenersi in ogni caso subordinato all'effettivo conseguimento da parte del Fornitore delle qualifiche necessarie all'espletamento della Fornitura di cui all'Ordine. In caso di mancato conseguimento di tali qualifiche, l'Ordine sarà da ritenersi nullo senza alcun obbligo a carico dell'Acquirente.

- 4.3. L'accettazione dell'Ordine si intende incondizionata e totale, non sono pertanto ammesse modifiche o aggiunte all'Ordine da parte del Fornitore. Deve intendersi come non apposta qualsiasi condizione aggiunta dal Fornitore nelle fatture o nella sua corrispondenza che risulti contraddittoria, derogatoria, o comunque non corrispondente all'Ordine.

5. Consegne, Imballaggio e Trasporto

- 5.1. Il Fornitore è responsabile dell'imballaggio, della marcatura, dell'etichettatura della Fornitura in conformità alle specifiche tecniche di volta in volta applicabili, alla normativa relativa alle modalità di trasporto utilizzate e alle norme vigenti.
- 5.2. L'imballaggio deve essere rispettoso dell'ambiente e deve garantire la protezione da eventuali danni, sporcizia e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
- 5.3. Ogni Fornitura deve essere accompagnata da una bolla d'imballaggio o da una bolla di consegna con i dettagli del contenuto e il numero d'Ordine completo.
- 5.4. Nel caso in cui le spese di trasporto siano a carico dell'Acquirente, l'avviso di merce pronta alla spedizione deve essere comunicato unitamente alle informazioni di cui al paragrafo precedente. Il trasporto sarà effettuato al minor costo possibile, nella misura in cui l'Acquirente non abbia richiesto una particolare modalità di consegna o il trasporto sia a carico dell'Acquirente. Eventuali costi supplementari derivanti dalla non conformità alle summenzionate indicazioni di trasporto sono a carico del Fornitore.
- 5.5. Salvo diverso accordo tra le Parti, il costo e le spese di cui alla presente clausola saranno inclusi nel prezzo di acquisto.

6. Luogo e Termini di consegna

- 6.1. Le consegne devono essere effettuate presso la sede operativa dell'Acquirente o presso il diverso sito indicato nell'Ordine. Nel caso in cui la Fornitura venga consegnata presso la sede operativa dell'Acquirente, questa deve essere consegnata tassativamente all'ufficio "Magazzino Ricezione Merci" per il controllo e la verifica della relativa documentazione. Nel caso in cui la Fornitura venga consegnata presso un sito diverso dalla sede operativa dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio "Magazzino Ricezione Merci" (all'indirizzo e-mail magazzino@competeurope.it) i dettagli della Fornitura come riportati nell'Ordine. Il Fornitore è tenuto al rispetto dei termini di consegna stabiliti nell'Ordine, i quali sono da intendersi essenziali nell'interesse dell'Acquirente. La consegna si riterrà perfezionata al momento della ricezione integrale della documentazione relativa alla Fornitura.

7. Proprietà e accettazione

- 7.1. La proprietà dei beni si intende trasferita all'Acquirente nel momento in cui gli stessi sono accettati da quest'ultimo. La Fornitura si intende accettata al positivo esito del collaudo effettuato presso i locali dell'Acquirente.

8. Ritardata consegna – Penali

- 8.1. Salvo sia diversamente indicato nell'Ordine, in caso di ritardata consegna dei beni e/o tardiva esecuzione dei servizi di cui all'Ordine, l'Acquirente applicherà una penale pari a 1% (uno per cento) del prezzo della Fornitura, per ciascuna settimana di ritardo – salvo quanto diversamente stabilito per iscritto nell'Ordine – fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).
- 8.2. In caso di ritardata consegna dei beni e/o tardiva esecuzione dei servizi di cui all'Ordine, l'Acquirente avrà il diritto di annullare la parte di Ordine non completata senza alcun obbligo nei confronti del Fornitore e far eseguire tale parte di Ordine ad un altro fornitore. Gli eventuali costi risultanti e/o ogni altro onere derivante saranno addebitati integralmente al Fornitore.
- 8.3. Nell'ipotesi in cui il ritardo nella Fornitura e messa in funzione della medesima, ove applicabile, dovesse eccedere il termine di quattro (4) settimane, l'Acquirente avrà diritto di risolvere l'Ordine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., secondo quanto indicato all'art. 21, e richiedere il rimborso di tutti i danni causati direttamente e/o indirettamente dal Fornitore.
- 8.4. In aggiunta a quanto sopra, l'Acquirente ha il diritto di essere rimborsato di tutti i danni causati direttamente e/o indirettamente dal Fornitore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni derivanti da perdita di produzione causata da consegna tardiva della merce o l'esecuzione tardiva dei servizi di cui alla Fornitura.

9. Certificazioni di qualità e specifiche tecniche

- 9.1. La Fornitura deve essere eseguita in perfetta regola d'arte e in base alla norma UNI EN ISO 9001. Il Fornitore garantisce per il periodo di validità dell'Ordine il mantenimento del livello di qualità previsto da tale norma.
- 9.2. La Fornitura dovrà essere eseguita attenendosi scrupolosamente ai disegni e/o prescrizioni o progetti contenuti nelle specifiche tecniche e/o norme citate garantendo il corretto utilizzo e gestione della documentazione fornita dall'Acquirente.
- 9.3. La Fornitura dovrà essere corredata da dichiarazione di conformità contenente dichiarazione di origine dei materiali controfirmata dal Fornitore in conformità alla norma EN 10204 con documentazione che ne consenta la correlazione ai lotti forniti.
- 9.4. Il fornitore garantisce di essere in possesso della certificazione Fuoco e/o Fumi se applicabile come richiesto dalla norma EN 45545.
- 9.5. Relativamente al materiale con certificato valido sino al termine delle consegne contrattuali il Fornitore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità che contenga il riferimento all'Ordine, al prodotto fornito ed al DDT che riporti quanto segue " *il prodotto è conforme per tipologie delle materie prime e processo produttivo, ai campioni su cui sono state eseguite le prove di tipo di comportamento al fuoco (prove fuoco – fumi) di cui*

al certificato n..... del emesso dal laboratorio materiali pericolosi”.

10. Trasferimento di proprietà e del rischio

- 10.1. Il Fornitore è responsabile della custodia dei beni oggetto di Fornitura, finché non vengono consegnati all'Acquirente. Qualsiasi perdita o danno si verifichi mentre i beni si trovano in custodia del Fornitore, quest'ultimo ne è responsabile e deve provvedere alla riparazione o sostituzione degli stessi.
- 10.2. Il diritto alla proprietà sul bene insorge in capo all'Acquirente nel momento in cui il medesimo viene consegnato all'Acquirente o pagato dall'Acquirente (a seconda di quale evento si verifichi per primo), salvo quanto diversamente stabilito nell'Ordine.
- 10.3. Il Fornitore dovrà tenere i beni in deposito a favore dell'Acquirente. Ciascun bene dovrà essere chiaramente identificato come posseduto e detenuto per conto dell'Acquirente. Tutto il materiale fornito viene ricevuto in deposito e custodia nei magazzini dell'Acquirente con la formula "merci in sospeso" sino a che non venga effettuato il controllo dimensionale, quantitativo e qualitativo ed in generale di conformità ai termini (condizioni) dell'Ordine, al cui esito positivo è condizionata la sua accettazione da parte dell'Acquirente con contestuale trasferimento della proprietà e del relativo rischio. La consegna della Fornitura, dovrà essere attestata dal personale dell'Acquirente all'uopo designato.
- 10.4. È fatta salva la facoltà dell'Acquirente di non accettare la consegna di colli ed imballaggi non conformi alle prescrizioni d'Ordine, non identificati secondo le modalità per legge previste, incompleti, danneggiati, ovvero non accompagnati dalla prescritta documentazione, così come quella di restituire al Fornitore i medesimi colli ed imballaggi a sue spese e rischio di quest'ultimo.

11. Garanzia e Responsabilità

- 11.1. Il Fornitore garantisce che i beni e i servizi oggetto dell'Ordine siano:
- a) conformi alle specifiche in Ordine e alla normativa applicabile;
 - b) esenti da vizi e/o difetti che ne diminuiscano il valore ovvero li rendano inadatti all'uso cui sono destinati o a soddisfare le esigenze tecniche specifiche così come prospettate dall'Acquirente nell'Ordine o nella documentazione tecnica;
 - c) esenti da ipoteca e ogni altro diritto di garanzia o gravame;
 - d) privi di difetti di qualsiasi genere (sia in progettazione, materiale, lavorazione o altro, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi errore, omissione o carenza di beni)
 - e) prodotti esclusivamente con materiali nuovi, di buona qualità e commerciabili;

- f) collaudati secondo gli standard tecnici e di sicurezza prescritti dalla normativa vigente e corredati di tutti i documenti richiesti dall'Acquirente;
- 11.2. Salvo sia diversamente indicato nell'Ordine, il periodo di Garanzia delle Forniture ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla messa in esercizio della Fornitura e in ogni caso non oltre 36 (trentasei) mesi dalla data di consegna.
- 11.3. Qualora si rende necessaria una riparazione o sostituzione della Fornitura difettosa ai sensi dei successivi paragrafi, troverà applicazione un periodo di garanzia equivalente al periodo originale con decorrenza dalla data di sostituzione o riparazione.
- 11.4. Qualora la Fornitura dovesse risultare in difetto in relazione a una qualsiasi delle suddette garanzie, l'Acquirente provvederà ad informare senza indugio il Fornitore dell'apertura di una pratica di non conformità relativa alla Fornitura in oggetto (di seguito "NC"). Il Fornitore dovrà prontamente, a suo esclusivo costo e a discrezione dell'Acquirente, (i) sostituire i beni difettosi, con ritiro e trasporto a suo carico; (ii) riparare i beni; o (iii) eseguire nuovamente servizi riscontrati difettosi. Resta fermo il diritto dell'Acquirente di rigettare la consegna dei beni o di richiedere una revisione del prezzo, nel caso in cui la Fornitura non sia conforme alle specifiche tecniche in possesso del Fornitore.
- 11.5. All'apertura della summenzionata NC, al Fornitore verrà addebitato l'importo di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per spese di istruttoria, direttamente trattenuto dall'Acquirente sul primo pagamento da effettuarsi al Fornitore.
- 11.6. Il Fornitore sarà, inoltre, responsabile di tutti gli altri costi derivanti dalla NC di cui sopra nonché della riparazione, sostituzione o nuova fornitura dei beni e/o dei servizi oggetto dell'Ordine, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di smontaggio, riassetto, trasporto, installazione, stoccaggio, messa in servizio e esecuzione di ulteriori prove e lavorazioni. Nel caso in cui il Fornitore non riesca a sostituire o a riparare tempestivamente i beni o a eseguire nuovamente la Fornitura, l'Acquirente può far riparare o sostituire i beni e/o i far eseguire la Fornitura dall'Acquirente o da una terza parte a spese del Fornitore. Le riparazioni dei beni difettosi e la nuova esecuzione dei servizi sono garantiti in conformità ai termini delle presenti Condizioni Generali.
- 11.7. Qualora la riparazione, sostituzione o ri-esecuzione non fosse possibile, l'Acquirente può risolvere l'Ordine e il Fornitore sarà tenuto a rimborsare all'Acquirente l'integrale prezzo di acquisto dell'Ordine e sarà responsabile per ogni spesa, costo e danno, diretti e indiretti, sostenuti dall'Acquirente. Le suddette garanzie nonché ogni altra garanzia legale, statutaria, esplicita e implicite applicabile ai beni e ai servizi forniti sono da considerarsi condizioni dell'Ordine e i rimedi previsti nella presente clausola sono da ritenersi cumulativi e in aggiunta a qualsiasi altro e ulteriore rimedio di cui l'Acquirente possa godere ai sensi della legge applicabile. Le garanzie e i rimedi previsti dalla presente clausola sono

impugnabili da parte dell'Acquirente, dei successori, assegnatari e clienti della medesima.

- 11.8. L'esecuzione da parte dell'Acquirente dei controlli ispettivi, nonché il rilascio dell'approvazione, accettazione e/o pagamento dei beni o servizi o di eventuali disegni non esonera il Fornitore dalle garanzie di cui alle presenti Condizioni Generali.
- 11.9. In deroga al diverso termine stabilito dall'art. 1495 c.c. l'Acquirente potrà denunciare vizi e difetti di quanto ricevuto dal Fornitore entro 60 giorni decorrenti, rispettivamente, dalla consegna se palesi, o dalla scoperta se occulti.

12. Controllo qualità e ispezioni

- 12.1. Il Fornitore dovrà eseguire la Fornitura in conformità alle procedure di qualità e controllo indicate dall'Acquirente nell'Ordine, al fine di assicurare il rispetto delle specifiche tecniche e dei disegni forniti, nonché conservare un fascicolo di collaudi approvati e di rapporti di prova che saranno resi disponibili all'Acquirente per il periodo di tempo specificato dal medesimo o altro termine ragionevole.
- 12.2. L'Acquirente e i rappresentanti del medesimo hanno il diritto di ispezionare i beni forniti, nonché l'avanzamento della Fornitura, in ogni momento ovunque essi si trovino. Il Fornitore dovrà garantire un accesso sicuro e strutture adeguate allo svolgimento di tali ispezioni. L'Acquirente ha, inoltre, il diritto di richiedere l'effettuazione di prove speciali, non altrimenti richieste, e il Fornitore dovrà cooperare nell'esecuzione di tali prove, i costi delle quali saranno sostenuti dall'Acquirente, salvo il caso in cui i beni sottoposti a prova dovessero risultare difettosi.
- 12.3. Salvo quanto diversamente concordato tra le Parti, l'eventuale collaudo della Fornitura deve essere concordato e definito in sede di ordinazione e previsto nella conferma d'ordine emessa dall'Acquirente.
- 12.4. Nel caso in cui l'Acquirente abbia intenzione di eseguire o assistere a determinati sopralluoghi o collaudi, il Fornitore dovrà informare tempestivamente l'Acquirente della disponibilità della Fornitura oggetto di tale ispezione o collaudo.
- 12.5. Il sopralluogo o collaudo da parte dell'Acquirente, nonché la mancata esecuzione dei medesimi, non solleva il Fornitore dalla responsabilità di cui alle presenti Condizioni Generali.
- 12.6. Per i beni e servizi in tutto od in parte difettosi, incompleti o non conformi si provvederà in conformità a quanto previsto agli artt. 11.3 e seguenti
- 12.7. Tutti i rapporti di ispezione e collaudo dovranno contenere il seguente contenuto minimo:
- a) data dell'ispezione / collaudo;
 - b) nome e indirizzo del luogo dove è stata condotta l'ispezione;
 - c) scopo dell'ispezione / collaudo;
 - d) il tipo e la natura dell'ispezione / collaudo, ivi incluso il piano di ispezione / collaudo sul pezzo e le attività svolte;
 - e) documenti di riferimento utilizzati durante l'ispezione / collaudo;

- f) il numero di Ordine, requisiti e revisione e i riferimenti ai sub-appaltatori, se applicabile;
- g) ogni report di NC citato durante la visita ispettiva.

- 12.8. Le spese di controllo e/o collaudo ed eventuali parcelle di enti collaudatori sono a carico del Fornitore e sono pertanto da considerarsi incluse nel prezzo di acquisto.

13. Prezzi e Pagamenti

- 13.1. In virtù del corretto adempimento della Fornitura di cui all'Ordine, l'Acquirente dovrà corrispondere al Fornitore il prezzo di acquisto secondo i termini e modalità stabilite nell'Ordine. Il prezzo di acquisto è da intendersi comprensivo di ogni costo inerente la corretta esecuzione della Fornitura e il rispetto dei termini e delle condizioni indicate in Ordine.
- 13.2. I prezzi riportati in Ordine si intendono fissi e invariabili. Gli stessi non saranno soggetti a variazione alcuna, dovendo eventuali aumenti, per essere validi e vincolanti per l'Acquirente formare oggetto di una specifica variante d'ordine, emessa, per iscritto, dall'Acquirente medesimo.
- 13.3. Il pagamento delle fatture del Fornitore è subordinato all'avvenuta accettazione senza riserve della Fornitura da parte dell'Acquirente secondo i termini e le modalità contenute nell'Ordine. Tutti i pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario sugli appoggi bancari comunicati in fase di apertura anagrafica. Ne consegue, che non saranno corrisposti pagamenti o effettuati bonifici su IBAN riportati in fattura difformi da quelli comunicati in fase apertura anagrafica.
- 13.4. Né la presentazione, né il pagamento o mancato pagamento di una singola fattura o l'emissione di una nota di accredito costituiscono risoluzione di una controversia, accordo, adempimento o altro rimedio e pregiudicano in qualunque modo i diritti di ciascuna delle Parti. In particolare, l'Acquirente potrà rettificare o modificare le somme precedentemente pagate al verificarsi di una delle seguenti circostanze: i) importo non corretto; ii) importo non dovuto al Fornitore.
- 13.5. L'Acquirente ha il diritto di usufruire della compensazione delle somme dovute al medesimo da parte del Fornitore per importi dovuti al Fornitore da parte dell'Acquirente ai sensi delle presenti Condizioni Generali. Il Fornitore dovrà corrispondere all'Acquirente, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura, eventuali importi dovuti a seguito dell'applicazione di tale compensazione

14. Divieto di cessione e subappalto

- 14.1. Il Fornitore non può cedere a terzi, in nessun caso, in tutto o in parte, i diritti o gli obblighi derivati dalle presenti Condizioni Generali, ivi incluso in caso di riorganizzazione, fusione, consolidamento o vendita di attività, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Qualsiasi tentativo di cessione in violazione di tale obbligo è da ritenersi nullo e privo di effetti tra l'Acquirente e il Fornitore medesimo.

- 14.2. L'Acquirente può cedere, in tutto o in parte, i diritti o gli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali a qualsiasi terzo previo consenso del Fornitore e senza che questo sia irragionevolmente negato.
- 14.3. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il Fornitore non ha il diritto di subappaltare a terzi, né integralmente né parzialmente, la produzione di beni e/o l'esecuzione di servizi di cui all'Ordine.

15. Assicurazioni

- 15.1. Ove richiesto nell'Ordine, il Fornitore deve, in ogni momento durante l'esecuzione dell'Ordine, possedere o attivarsi per possedere, tutte le polizze assicurative previste dalla legge, nonché (a) Responsabilità Civile Operai (RCO) con limiti non inferiori a € 2.000.000,00 (euro due milioni/00) per ogni infortunio; (b) assicurazione per Responsabilità Civile Prodotto (RCP), applicabile a danni per lesioni corporali, malattia o decesso, perdita o danneggiamento di beni derivanti da qualsivoglia causa; (c) assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con limite non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per lesioni personali, malattia o decesso, perdita o danneggiamento di beni derivanti da qualsivoglia causa; assicurazione per Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale) per perdite o danni patrimoniali derivanti da qualsivoglia causa.
- 15.2. Tutte le polizze assicurative associate alla Fornitura dovranno prevedere la rinuncia a ogni diritto di rivalsa, inclusa la surrogazione nei confronti dell'Acquirente e nei confronti di altri contraenti del medesimo, a prescindere dalla rispettiva negligenza e/o colpa dell'Acquirente o del Fornitore e saranno ritenute primarie rispetto a qualsiasi assicurazione ottenuta dall'Acquirente. Il Fornitore, a richiesta dell'Acquirente, deve trasmettere alla medesima i certificati a supporto di tali polizze assicurative.
- 15.3. Fermo restando quanto sopra, la rinuncia degli assicuratori del Fornitore a qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti degli altri contraenti dell'Acquirente si applicherà soltanto dal momento in cui i medesimi assicuratori degli altri contraenti saranno vincolati da reciproche deroghe ai diritti di rivalsa, ivi inclusi i diritti di surrogazione, e nei limiti della durata di tali reciproche deroghe.

16. Informazioni Confidenziali

- 16.1. Tutte le Informazioni Confidenziali fornite o comunicate dall'Acquirente e/o dalle Affiliate al Fornitore o altrimenti acquisite dal Fornitore in relazione alle presenti Condizioni Generali, saranno trattate dal Fornitore come riservate e, salvo previa approvazione, non potranno essere pubblicate, divulgate, utilizzate, riprodotte o copiate da Fornitore, salvo nella misura necessaria ai fini dell'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore si assicurerà che le disposizioni della presente clausola siano incorporate in qualsiasi contratto di subappalto e che i funzionari, i dipendenti, gli agenti del Fornitore e dei subappaltatori rispettino le medesime.

- 16.2. L'Acquirente non è responsabile del contenuto delle Informazioni Confidenziali che mette a disposizione del Fornitore in relazione alla Fornitura

- 16.3. Il Fornitore ha la responsabilità di verificarne l'aggiornamento e la correttezza e, qualora ciò non avvenga o in caso di eventuali contraddizioni, il Fornitore ne informerà l'Acquirente senza indugio per iscritto e chiederà chiarimenti su come procedere. Eventuali inesattezze non pregiudicano la responsabilità del Fornitore in relazione all'oggetto della Fornitura.

- 16.4. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà immediatamente restituire tutto il materiale tangibile contenente le Informazioni Riservate trasmesse in relazione alla Fornitura, sia in originale che in copia.

- 16.5. Gli obblighi di cui alla presente clausola sopravvivono per un periodo di dieci anni dalla cessazione o risoluzione dell'Ordine.

17. Diritti di proprietà intellettuale

- 17.1. L'Acquirente mantiene il diritto, il titolo e l'interesse relativamente a tutti i beni prodotti dal Fornitore in esecuzione delle presenti Condizioni Generali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i disegni, le pianificazioni, i modelli, i disegni, i campioni, le specifiche, i rapporti, la documentazione, i manuali, le fotografie e i registri elettronici. Il Fornitore assegna all'Acquirente tutti i DPI derivanti dai prodotti di cui all'Ordine.

- 17.2. Il Fornitore garantisce e rappresenta che non ha violato e non violerà DPI di terze parti, nell'esecuzione della prestazione di cui all'Ordine e che i prodotti o l'utilizzo dei prodotti non pregiudicheranno tali DPI di terzi. Il Fornitore accetta di indennizzare l'Acquirente e le Affiliate della medesima da ogni danno e perdite che possano essere intentati contro un membro dell'Acquirente e delle Affiliate della stessa per la violazione di un qualsiasi DPI in relazione all'esecuzione della Fornitura di cui all'Ordine.

18. Garanzie

- 18.1. Il Fornitore non deve rilasciare o permettere che vengano rilasciati Gravami relativamente alla Fornitura a favore dell'Acquirente e/o delle Affiliate del medesimo, nonché ogni altro bene di proprietà dell'Acquirente presso lo stabilimento del Fornitore o altrove.

- 18.2. Il Fornitore deve informare immediatamente l'Acquirente qualora rilevi l'esistenza di un Gravame che pregiudichi la Fornitura o parte di essa. In caso di imposizione di uno dei Gravami di cui sopra, l'Acquirente è esonerato dagli obblighi di pagamento di cui all'Ordine, finché il Fornitore non abbia assicurato la rimozione degli stessi. Nel caso in cui tali Gravami non siano stati rimossi entro quattordici (14) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta da parte dell'Acquirente, quest'ultimo può rimuovere i medesimi e trattenere i costi di tale rimozione, ivi incluse commissioni e spese, da qualsivoglia somma dovuta al Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali.

- 18.3. Se richiesto dall'Acquirente, il Fornitore consegnerà una dichiarazione giurata attestante l'inesistenza, nei confronti del Fornitore, di crediti derivanti dall'Ordine per i quali potrebbe essere depositata una pretesa nei confronti dell'Acquirente.
- 18.4. Il Fornitore deve indennizzare l'Acquirente e/o le Affiliate del medesimo da ogni Gravame insistente sulla Fornitura, derivanti da una pretesa o richiesta del Fornitore, del subappaltatore o da terze parti e deve difendere, a proprie spese e in nome e per conto dell'Acquirente, ogni pretesa o controversia che dovesse insorgere.

19. Norme Ambientali

- 19.1. Il Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni legislative applicabili in materia nonché delle procedure dell'Acquirente, manlevando sin d'ora quest'ultimo da qualsivoglia danno, perdita, costo e pretesa derivante dal mancato rispetto di tali normative ambientali.
- 19.2. Nel caso in cui si verificano anomalie ambientali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissioni, scarichi idrici, contaminazione del suolo, smaltimento rifiuti, impatto acustico, etc., il Fornitore deve immediatamente avvisare l'Acquirente, il quale adotterà ogni precauzione necessaria per evitare tale inquinamento ambientale.
- 19.3. Il Fornitore che nello svolgimento della Fornitura produca rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a gestire e smaltire tali rifiuti in conformità alle norme vigenti e alle specifiche procedure indicate dall'Acquirente. I rifiuti eventualmente prodotti dovranno essere smaltiti sotto la completa responsabilità del Fornitore, il quale dovrà, a richiesta dell'Acquirente, provarne la corretta gestione e smaltimento.
- 19.4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente articolo, l'Acquirente provvederà alla rimozione dei rifiuti del Fornitore con integrale addebito dei costi sostenuti, nonché l'applicazione a carico del Fornitore di sanzioni pecuniarie per ciascuna violazione.
- 19.5. Qualora la Fornitura abbia ad oggetto prodotti nei quali siano presenti sostanze soggette a restrizioni e/o obblighi di informazione imposti per legge, il Fornitore è tenuto a dichiarare tali sostanze e fornire all'Acquirente tutte le informazioni richieste per legge, entro e non oltre la data della prima consegna della Fornitura.

20. Sospensione

- 20.1. L'Acquirente ha il diritto, in ogni momento e mediante con comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore, di sospendere la fornitura dei beni e/o la prestazione dei servizi di cui all'Ordine e/o parte di essi nella misura descritta nella comunicazione, per uno dei seguenti motivi:
- inadempimento da parte Fornitore, qualora non venga sanato entro il termine indicato di seguito;
 - per convenienza da parte dell'Acquirente.
- 20.2. Al ricevimento di tale comunicazione scritta, il Fornitore deve:
- interrompere la fornitura dei beni e/o l'esecuzione della prestazione dei servizi o parte di essi alla data e nei limiti di quanto specificato nella comunicazione trasmessa;
 - proteggere i beni o parte di essi, secondo le indicazioni dell'Acquirente.
- 20.3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore, e previa comunicazione scritta di sospensione dei beni o servizi o parte di essi, l'Acquirente deve notificare tale inadempimento al Fornitore, specificando tutti i dettagli a sostegno del medesimo. Qualora il Fornitore, al ricevimento di tale avviso, non vi ponga rimedio, l'Acquirente ha la facoltà di sospendere l'Ordine ai sensi delle disposizioni della presente clausola.
- 20.4. Nell'ipotesi in cui la sospensione dipenda da un inadempimento del Fornitore, l'Acquirente può negare qualsiasi pagamento dovuto al Fornitore durante tale periodo di sospensione. A seguito della ripresa delle prestazioni di cui all'Ordine, al Fornitore saranno accreditate tutte le somme dovute in virtù delle detrazioni e/o trattenute effettuate. Ogni eventuale costo aggiuntivo ragionevolmente sostenuto da parte dell'Acquirente e derivante dalla sospensione è da ritenersi integralmente ripetibile dall'Acquirente nei confronti del Fornitore.
- 20.5. L'Acquirente ha altresì la facoltà di, a seguito di ulteriore preavviso, dare indicazioni al Fornitore per la ripresa della prestazione di cui all'Ordine, limitatamente a quanto specificato nella comunicazione trasmessa e il Fornitore deve riprendere tale prestazione entro un termine ragionevole.
- 20.6. Nel caso in cui il periodo di sospensione (i) non sia imputabile al Fornitore e superi trenta (30) giorni o altro termine concordato tra le Parti; o (ii) sia imputabile al Fornitore e superi sette (7) giorni; l'Acquirente ha la facoltà di:
- fissare la data di ripresa delle prestazioni di cui all'Ordine;
 - indicare la parte di prestazioni di cui all'Ordine che non si rende più necessaria; oppure
 - nel caso in cui la sospensione coinvolga la totalità delle prestazioni oggetto dell'Ordine, terminare l'Ordine ai sensi dell'art. 21 senza alcun preavviso.

21. Risoluzione

- 21.1. L'Acquirente può terminare la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi ai sensi delle presenti Condizioni Generali, in tutto o in parte e in qualsiasi momento, mediante una comunicazione scritta (anche in formato elettronico) da trasmettersi al Fornitore, nelle seguenti ipotesi:
- inadempimento sanabile, qualora l'Acquirente dia comunicazione di tale inadempimento al Fornitore e il medesimo non vi ponga rimedio entro un periodo di tempo ragionevole e in ogni caso entro sette (7) giorni dal ricevimento di tale avviso;
 - inadempimento insanabile;
 - qualora il ritardo nella consegna dei beni e/o esecuzione dei servizi oggetto dell'Ordine dovesse eccedere il termine di

- sei (6) settimane rispetto a quanto pattuito nell'Ordine;
- d) nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto a procedura fallimentare, liquidazione, amministrazione straordinaria o altre procedure concorsuali;
 - e) violazione da parte del Fornitore del divieto di cessione ai sensi dell'art. 14;
- 21.2. È facoltà dell'Acquirente inoltre cancellare, in ogni momento, in tutto o in parte, l'Ordine, indipendentemente dal puntuale adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore.
- 21.3. La risoluzione o cancellazione dell'Ordine avrà efficacia dalla Data di Cessazione.
- 21.4. In caso di risoluzione o cancellazione dell'Ordine, il Fornitore dovrà:
- a) interrompere immediatamente l'esecuzione dei beni e/o dei servizi e agire in conformità alle istruzioni fornite da parte dell'Acquirente in merito a tale cessazione;
 - b) consegnare tempestivamente all'Acquirente tutti i documenti elaborati e/o ottenuti dal Fornitore in relazione ai beni e/o servizi di cui all'Ordine;
 - c) consentire all'Acquirente o ai suoi rappresentanti pieno diritto di accesso allo stabilimento del Fornitore al fine di rimuovere e/o prendere in consegna i beni e/o i servizi di cui all'Ordine, o parte di essi;
 - d) cedere all'Acquirente o ai rappresentanti del medesimo ogni diritto relativo ai beni e/o servizi acquisiti da parte del Fornitore.
- 21.5. In caso di risoluzione o cancellazione ai sensi della presente clausola, il Fornitore non potrà avanzare nessun diritto di rivalsa nei confronti dell'Acquirente, il quale ha il diritto di recuperare dal medesimo tutti i costi sostenuti e necessari a procurare alla medesima i beni e/o servizi da parte di terzi fornitori.
- 21.6. L'Acquirente pagherà al Fornitore i beni e/o i servizi eseguiti in conformità alle presenti Condizioni Generali alla Data di Cessazione, unitamente ai costi diretti ragionevolmente sostenuti dal Fornitore al fine di adempiere alle indicazioni fornite dall'Acquirente. Tali costi sono soggetti al previo controllo e alla verifica da parte dell'Acquirente. Fatta eccezione per i summenzionati costi, il Fornitore non avrà diritto ad alcun ulteriore risarcimento a seguito della Data di Cessazione.

22. Modifiche

- 22.1. L'Acquirente può altresì, in qualsiasi momento, apportare Modifiche relativamente alla Fornitura oggetto dell'Ordine, e il Fornitore deve adempiere a tali Modifiche. Il Fornitore deve richiedere un equo adeguamento del prezzo, dei tempi di consegna o della prestazione o di qualsiasi evento che abbia dato luogo ad una richiesta di equo adeguamento entro cinque (5) giorni dalla ricezione della Modifica da parte dell'Acquirente (o prima, se richiesto dal dell'Acquirente).
- 22.2. Qualora l'Acquirente richieda che l'esecuzione di una Modifica sia subordinata ad un determinato metodo di

pagamento (ad esempio, una somma forfettaria o un costo maggiorato), il Fornitore deve presentare la richiesta di adeguamento in relazione a tale metodo e fornire all'Acquirente tutte le informazioni comprovanti tale richiesta. Qualora il Fornitore non adempia a tali prescrizioni entro il termine di cinque (5) giorni (o prima, se richiesto dall'Acquirente) e le Parti non abbiano concordato un equo adeguamento entro un termine ragionevole, il Fornitore rinuncia espressamente a tale diritto e l'Acquirente può, a sua discrezione, terminare l'Ordine ai sensi della presente Clausola.

- 22.3. Salvo quanto stabilito nella presente Clausola, nessuna modifica o cessazione delle presenti Condizioni Generali e dell'Ordine può intervenire senza previa approvazione scritta dell'Acquirente.

23. Forza Maggiore

- 23.1. Nel caso in cui una delle Parti sia impedita, o ritardi, nell'adempimento dei rispettivi obblighi di cui all'Ordine da Forza Maggiore, sia in tutto o in parte, deve notificare tempestivamente all'altra Parte le circostanze che costituiscono la Forza Maggiore e gli obblighi la cui esecuzione è in tal modo ritardata o impedita e, in caso di ritardo, la durata stimata di tale ritardo.
- 23.2. Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che pregiudichi o ritardi l'adempimento degli obblighi di cui all'Ordine, la Parte interessata, a seguito di comunicazione scritta all'altra Parte, deve ritenersi esonerata dall'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalla Fornitura per tutto il tempo in cui persistano le circostanze di Forza Maggiore che danno luogo a tale pregiudizio o ritardo. Fermo restando quanto precede nessuna Parte deve ritenersi esonerata dai rispettivi obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali nella misura in cui la Parte che invochi la Forza Maggiore abbia contribuito per negligenza o colpa al verificarsi di tale evento o nel caso in cui avrebbe potuto evitare o mitigare gli effetti della Forza Maggiore, adottando la normale diligenza. L'incapacità delle Parti di assicurarsi finanziamenti non è da considerarsi Forza Maggiore.
- 23.3. Nessuna delle Parti è responsabile per il mancato adempimento dei rispettivi obblighi derivanti da Forza Maggiore, salvo l'obbligo di effettuare i pagamenti dovuti ed esigibili ai sensi dell'Ordine. Entrambe le Parti devono sostenere i rispettivi costi derivanti da e attribuibili a Forza Maggiore.
- 23.4. Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore, l'Acquirente e il Fornitore devono immediatamente incontrarsi al fine di concordare congiuntamente il piano di azione da attuarsi.

24. Trattamento dati personali

- 24.1. Il trattamento dei dati del Fornitore avverrà per la sola ed unica finalità di esecuzione dell'Ordine e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi all'Ordine.
- 24.2. Il trattamento dei dati personali del Fornitore sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei

diritti del Fornitore e della riservatezza di quest'ultimo ed esclusivamente ai fini dell'instaurazione e dello svolgimento delle attività di cui all'Ordine.

- 24.3. I dati personali acquisiti di volta in volta non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi previsti dalla legge e il Fornitore avrà facoltà di esercitare nei confronti dell'Acquirente, riguardo all'esistenza e al trattamento degli stessi, i diritti previsti dal Capo III del summenzionato Regolamento.

25. Previsioni generali

- 25.1. Le presenti Condizioni Generali e l'Ordine costituiscono nella loro interezza l'accordo raggiunto tra le Parti. Le condizioni contenute in ogni altro diverso documento inclusi preventivi, conferme, accettazioni, fatture o specifiche non saranno da ritenersi facenti parte dell'Ordine.
- 25.2. L'eventuale invalidità o non applicabilità di una o più parti delle presenti Condizioni Generali e/o dell'Ordine non inciderà sulla efficacia e validità delle presenti Condizioni Generali e dell'Ordine che continueranno, per le restanti parti non viziate, a vincolare le Parti.
- 25.3. Le Parti si impegnano, nell'eventualità in cui una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali e/o dell'Ordine dovessero essere dichiarate invalide, a negoziare in buona fede una modifica contrattuale che rispecchi, nel più ampio senso possibile, la volontà sottesa alla clausola invalida.
- 25.4. Salvo quanto espressamente previsto nelle articoli 11 (Garanzia e Responsabilità), 15 (Assicurazioni), 17 (Diritti di proprietà intellettuale), 18 (Garanzie), nulla nelle presenti Condizioni Generali e/o nell'Ordine non è inteso a conferire diritti o benefici di cui all'Ordine, o essere in altro modo opponibile, a terze parti non risultanti parti dell'Ordine.

26. Legge applicabile e foro competente

- 26.1. Il presente Accordo è soggetto a e va interpretato secondo la legge italiana. Ogni controversia tra le Parti che emerga da/o in connessione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, ivi inclusi presunti inadempimenti, che non sia risolta entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di

una delle Parti all'altra circa il sorgere della controversia, sarà risolta esclusivamente dal Tribunale di Milano.

Per Accettazione

Data

Il Fornitore

Ai sensi dell'Art. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente ed integralmente le seguenti disposizione delle Condizioni Generali di Acquisto: Art. 2 (Definizioni) Art. 4 (Accettazione dell'Ordine), Art. 5 (Consegne, imballaggio e trasporto), Art. 6 (Luogo e termini di consegna), Art. 7 (Proprietà e accettazione), Art. 8 (Ritardata consegna - penali) Art. 9 (Certificazioni di qualità e specifiche tecniche), Art. 10 (Trasferimento di proprietà e del rischio) , Art. 11 (Garanzie e responsabilità) Art. 12 (Controllo qualità e ispezioni), Art. 13 (Prezzi e pagamenti), Art. 14 (Divieto di cessione e subappalto), Art. 15 (Assicurazioni), Art. 16 (Informazioni confidenziali), Art. 17 (Diritti di proprietà intellettuale), Art. 18 (Garanzie) Art. 19 (Norme ambientali), Art. 20 (Sospensione); Art. 21 (Risoluzione); Art. 22 (Modifiche); Art. 23 (Forza Maggiore); Art. 24 (Trattamento dei dati personali); Art. 25 (Previsioni generali); Art. 26 (Legge applicabile e foro competente)

Per Accettazione

Data

Il Fornitore
